



Dott. Riccardo FRASCOLLA  
Notaio in Taranto

N. 219987                      Repertorio                      N. 15967                      Fascicolo

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"HOUSE JONICA SERVICE S.r.l." UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove (2009) il giorno sei (6) del mese di ottobre, in Taranto e nel mio studio alla Via D'Aquino n. 55.

Innanzi me Dott. Riccardo FRASCOLLA, Notaio Taranto, iscritto nel Collegio Notarile Distrettuale di Taranto,

Sono presenti i Signori:

1) Dott. Angelo Domenico COLASANTO, nato a Bari il 23 dicembre 1949, C.F. CLS NLD 49T23 A662L, residente in Bitonto - Palombaio (Bari) in Via Teologo Valente n. 8, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale e, quindi, legale rappresentante della "AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO", con sede legale in Taranto in Viale Virgilio n. 31, ove il medesimo, per la carica ed ai fini del presente atto è domiciliato, Codice Fiscale 02026690731, nominato con D.G.R. n. 1085 del 10 luglio 2007 il quale interviene al presente atto in attuazione di propria Deliberazione n. 3302 assunta, nella spiegata qualità di Direttore Generale di detta Azienda in data 16 settembre 2009, debitamente pubblicata presso l'albo Pretorio di detta azienda al 26 settembre 2009 al 1° ottobre 2009 senza alcuna opposizione prodotta, quale delibera, in copia conforme all'originale rilasciata dalla stessa azienda in data 5 ottobre 2009, si allega al

presente atto sotto la lettera "A";

2) Dott.ssa Paola CIANNAMEA, nata a Lecce il 10 marzo 1951, C.F. CNN PLA 51C50 E506K, residente in Lecce in Via Vecchia Frigole n. 24.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono personalmente certo, mi richiedono per quest'atto con il quale:

I) il costituito Dott. Angelo Domenico COLASANTO costituisce una società a responsabilità limitata a socio unico con la denominazione di: "HOUSE JONICA SERVICE S.r.l.".

II) La sede della Società è fissata in Taranto. Ai fini della pubblicità e dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede della società è fissato, come detto, nel Comune di Taranto, in Viale Virgilio n. 31.

III) La Società ha per oggetto sociale quanto previsto all'Art. 2 dell'allegando STATUTO - NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ e che abbiassi per qui integralmente riportato e trascritto.

IV) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) che viene interamente sottoscritto e versato dall'Unica Socia "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - TARANTO" o, più correttamente, "AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO".

Detto capitale sociale, ai sensi delle vigenti norme societarie, è stato, come detto, interamente versato, così come ri-

sulta dalla ricevuta rilasciata in data 18 settembre 2009

dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Ta-

ranto, ricevuta che, in copia autenticata e rilasciata da me

Notaio in data odierna, viene allegata al presente atto sotto

la lettera "B".

V) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

VI) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni

anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre

2009.

VII) La Società è retta dalle disposizioni stabilite in que-

st'atto e da quelle contenute e previste nello STATUTO - NOR-

ME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ che, composto

di n. 23 (ventitré) articoli si allega al presente atto sotto

la lettera "C".

VIII) La Società sarà amministrata da un Amministratore Unico

che potrà essere anche non socio e che durerà in carica per

tre esercizi e sarà rieleggibile.

Il costituito Dott. Angelo Domenico COLASANTO, nella qualità

di legale rappresentante dell'Unico Socio "AZIENDA SANITARIA

LOCALE - TARANTO", nomina, seduta stante, Amministratore Uni-

co della Società la costituita Dott.ssa Paola CIANNAMEA.

Detta Amministratrice Unica, come sopra nominata, durerà in

carica per tre esercizi e sarà rieleggibile; la medesima con

la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare

detta carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleg-

	gibilità o di incompatibilità previsti dalla legge.	
	IX) L'Amministratrice Unica Dott.ssa Paola CIANNAMEA, per co-	
	me sopra nominata, viene espressamente delegata ad introdurre	
	al presente atto costitutivo ed all'allegato STATUTO - NORME	
	CHE REGOLANO IN FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ solo quelle modi-	
	fiche, aggiunte e/o soppressioni che dovessero rendersi even-	
	tualmente necessarie in sede di trascrizione e deposito del	
	presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese.	
	La medesima viene altresì delegata a ritirare dalla Banca	
	Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Taranto, il ca-	
	pitale sociale come sopra versato, con totale esonero per la	
	Banca stessa da qualsiasi responsabilità.	
	X) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico	
	della Società.	
	L'"AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO", nella qualità di So-	
	cio Unico, a mezzo del pure qui costituito legale rappresen-	
	tante, ai sensi dell'art. 2463 C.C., punto 9), dichiara che	
	l'importo globale delle spese per la costituzione, poste a	
	carico dell'Unico Socio, ammontano approssimativamente a Euro	
	2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).	
	I costituiti espressamente dispensano me Notaio dalla lettura	
	degli allegati tutti dichiarando di conoscerli pienamente per	
	averne già preso, in precedenza, ampia e preventiva visione.	
		Ri-
	chiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte	

scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno su due fogli occupati per quattro in-

tere pagine oltre quanto si contiene in questa prima parte

della quinta pagina e viene da me Notaio letto ai costituiti

componenti che interpellati lo approvano pienamente.

Viene sottoscritto alle ore nove e trentacinque.

Firmato: Angelo Domenico Colasanto, Paola Ciannamea, Riccardo

Frascolla Notaio. Vi è il sigillo.

**STATUTO - NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "HOUSE JONICA SERVICE" s.r.l. unipersonale.

**Articolo 2 - Oggetto**

1. La società, ai sensi della D. G. R. Puglia n.745/2009 e art.9 bis D. Lgs. n.502/92, ha per oggetto:

- prestazione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario ed in particolare i servizi di supporto strumentali ai servizi di urgenza emergenza (c.d. 118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, i servizi strumentali di cura della persona, da erogare presso le strutture sanitarie della Azienda sanitaria locale di Taranto.

2. Le attività da svolgersi riguarderanno, specificamente, i seguenti servizi e prestazioni:

- attività di supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;

- attività socio sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione;

- attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche.

3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto e da questa preventivamente autorizzate.

4. La società opera esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

5. Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Taranto l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società in materia di:

Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri con-

tabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali di controllo di gestione.

6. In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- Verificare che l'assunzione del personale venga eseguito nell'ambito del piano delle assunzioni deliberato dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto;
- Verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto.

7. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- Verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'ambito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione e, in particolare, per le acquisizioni dei beni strumentali, nell'ambito del piano degli investimenti;
- Verificare che le modalità seguite per le acquisizioni di beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale.

8. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie in uno con l'U. O. Controllo di Gestione della Azienda Sanitaria Locale.

9. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

#### **Articolo 3 - Durata**

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Articolo 4 - Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Taranto.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

1. Il domicilio dei soci, l'indirizzo email, il numero di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

## **Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

### **TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci**

## **Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento ex artt. 2481 e segg. c. c..

3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis c. c..

## **Articolo 8 - Finanziamenti dei soci alla società**

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

## **Articolo 9 - Recesso e esclusione del socio**

1. Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge (art.2473 c.c.).

Non si danno cause convenzionali di recesso.

2. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci.

### **TITOLO III: Decisioni ed assemblea dei soci**

## **Articolo 10 - Decisioni dei soci**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

3. Ai sensi dell'art. 2465, secondo comma, c.c., deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e dell'amministratore unico, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

### **Articolo 11 - Assemblea dei soci**

1. Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Puglia.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **Articolo 12 - Svolgimento dell'assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-

sultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

5. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano soci a norma di legge.

7. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa ed esercitare il proprio diritto di voto mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, fisica o giuridica, anche non socio.

#### **Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

#### **TITOLO IV: Controllo analogo, Organo amministrativo, Rappresentanza sociale**

##### **Articolo 14 - Poteri dell'Azienda sanitaria locale di Taranto**

1. Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società.

2. I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione del-

l'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

3. Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.

4. Il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto può annullare tutti gli atti dell'assemblea e-o dell'amministratore che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.

5. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

6. L'amministratore predispone ed invia al Direttore generale della Azienda Sanitaria di Taranto, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL di Taranto nei modi di legge.

7. L'amministratore predispone entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto per l'approvazione.

8. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di cui al comma 7 o alcune sue parti, nel termine di 20 giorni invia osservazioni scritte all'Amministratore il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea dei soci per ogni opportuna determinazione. In mancanza di osservazioni la relazione si ha per approvata.

9. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, predispone la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore generale della ASL di Taranto. La relazione costituisce parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 c. c..

#### **Articolo 15 - Amministratore**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere anche non socio.

2. Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

4. L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

5. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo

è stato ricostituito.

#### **Articolo 16 - Poteri dell'Amministratore Unico**

1. All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'Amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti norme di funzionamento riservano espressamente ai soci.

2. In ogni caso compete all'assemblea dei soci, ferme le altre competenze già devolute dalla legge, qualsiasi decisione sui seguenti argomenti:

- coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali;
- coordinamento e controllo in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzioni delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;
- reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- acquisizione di beni e servizi;
- nomina di procuratori ad negotia, direttori e di institori.

3. L'amministratore dovrà predisporre ed inviare al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria di Taranto, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL di Taranto nei modi di legge.

4. L'amministratore dovrà predisporre entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che verrà inviata al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

5. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, dovrà predisporre la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e dovrà inviarla al Direttore Generale della ASL di Taranto. La relazione costituirà parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 c. c..

#### **Articolo 17 - Rappresentanza, compensi e rimborsi**

1. L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la rappresentanza generale della società.

2. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.

3. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto.

#### **Articolo 18 - Collegio Sindacale**

1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verifican-

dosi le condizioni poste dall'art. 2477 c. c..

2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

3. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art.12.4.

#### **Articolo 19 - Controllo Contabile**

1. A meno che la legge richieda necessariamente che il controllo contabile sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i soci decidono se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO V: Bilancio ed utili**

#### **Articolo 20 - Bilancio e destinazione degli utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Detto bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure decidano di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### **TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO VII: Norme Finali**

#### **Articolo 22 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **Articolo 23 - Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme

di legge in materia di S. r. L.



19984 Repertorio  
12364 Fascicolo  
**ORIGINALE**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**TARANTO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**(NOMINATO CON D. G. R. N. 1085 DEL 10/07/2007)**

N. 3302  
del 16.09.2009

**OGGETTO: Costituzione della Società "HOUSE JONICA SERVICE s. r. l. unipersonale".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

che la Giunta Regionale Pugliese ha adottato la deliberazione n. 745/2009, avente come oggetto "Criteri e procedure per l'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale (art. 9bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ed ii.) e dell'Istituto dell'in house providing";

che nella predetta deliberazione si stabilisce che:

- le Aziende "possono avvalersi di una società esterna per l'espletamento dei compiti istituzionali, a condizione che su di essi esercitino un totale controllo pari a quello effettuato sui propri servizi. In altri termini il soggetto affidatario deve intendersi come una diretta derivazione dell'ente promotore";
- "la previsione di utilizzazione dell'istituto dell'in house providing deve riguardare esclusivamente prestazioni sanitarie finalizzate al sostegno del bisogno di salute della persona, ovvero confacenti alla mission di garantire cura ed assistenza alle persone assistite dal Servizio Sanitario Nazionale";
- la ASL, nell'affidamento di un servizio pubblico secondo la formula dell'in house providing, deve rispettare la condizione di "effettuare sul soggetto affidatario, fornito di personalità giuridica, il totale controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti e l'imposizione di strategie e di politiche aziendali".

**RILEVATO**

che nell'Azienda Unità Sanitaria Locale "Taranto 1" e nell'Azienda Ospedaliera "SS. Annunziata", dalla cui fusione è stata costituita l'ASL Ta, nell'ambito dei servizi pubblici "storicamente" esternalizzati sono stati compresi i seguenti:

- attività di ausiliariato, servizi alla persona ed alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche;
- attività di supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza, cosiddetto "sistema 118", resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;
- attività socio-sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione territoriale;

che nell'ASL TA, in forza del processo di esternalizzazione, le funzioni di ausiliariato sono state "frammentate" tra diversi soggetti esterni: Aziende private, Società Cooperative, Associazioni di famiglie di utenti ed Associazioni di volontariato;

*che tutti i suddetti servizi esternalizzati sono in regime di prorogatio, in taluni casi, da almeno 15 anni;*

*che alcuni dei suddetti servizi sono stati affidati, in passato, in maniera estemporanea a Cooperative o Associazioni di volontariato, in via provvisoria per un periodo limitato di tempo, poi, prorogate nei fatti e negli anni, senza la relativa "regolarizzazione contrattuale";*

che le attività di supporto, appena innanzi menzionate, si configurano tutte tipicamente come *meramente strumentali* ai servizi propriamente sanitari e pertanto sono riconducibili al modello gestionale individuabile nell'istituto dell'*in house*, in coerenza con la disciplina prevista dall'articolo 9 bis del D.Lgs 502/1992 e ss. mm. ii. e così come enunciato nella suddetta D. G. R. n. 745/2009;

## CONSIDERATO

che l'affidamento delle attività di supporto strumentale ai servizi di cui trattasi, sia nei servizi ospedalieri che in quelli territoriali, così frammentato tra diverse società e cooperative, ha ingenerato nel tempo un notevole *disagio* organizzativo, attesa la difficoltà di gestione del personale coinvolto che, pur dovendo avere, sul piano funzionale, un rapporto "di tipo gerarchico" con i Responsabili delle Strutture, di fatto non risulta del tutto partecipe dei processi di supporto ai percorsi assistenziali, ritenendosi "*esterno al team*" e all'organizzazione Aziendale;

che questo disagio organizzativo, evidenziato in ripetute occasioni dai dirigenti dei servizi, ha prodotto un vero e proprio disservizio, consequenziale a criticità evidenti, stabilizzatesi nel tempo e che possono essere così sintetizzate:

- Precarietà e provvisorietà del rapporto tra le aziende appaltatrici ed i lavoratori, hanno creato elementi di tensione, che a loro volta hanno influenzato negativamente i livelli di qualità, di efficienza ed efficacia;
- Utilizzo di personale scarsamente formato e poco adeguato ai compiti da assolvere in tema di ausiliariato, con conflittualità che si sono ingenerate tra questi lavoratori ed il personale sanitario delle Unità operative, in particolare in alcuni punti di elevata complessità, come le sale operatorie, le terapie intensive, le sale parto, i pronto soccorso;
- Logiche imprenditoriali non sempre corrispondenti ai bisogni dell'Azienda Sanitaria, così come espressi dalle esigenze dell'utenza, che richiedono flessibilità nella gestione del servizio, competenza del personale utilizzato e un processo di aggiornamento continuo dello stesso;
- Mancata partecipazione degli operatori esterni ad un progetto assistenziale, in altri termini definibile come "*assenza di identità aziendale*" e carenza di motivazione: l'operatore esterno rimane un "estraneo" al percorso, legato al suo "mansionario" e non alle esigenze



assistenziali, quando, invece, deve collaborare, cooperare ed, in alcune precise situazioni, operare in autonomia;

- In definitiva situazioni di disservizio per le difficoltà da parte della Dirigenza delle UU. OO. a gestire questo personale con ripetuti micro- conflitti e tensioni, che hanno generato disorganizzazione, un basso livello di qualità percepita, con varie e ripetute lamentele da parte degli utenti;

che questi elementi di criticità assumono la stessa valenza negativa sul piano gestionale, dell'efficacia ed efficienza del servizio, per quanto riguarda la gestione delle funzioni di supporto (soccorritori) nel sistema Emergenza- Urgenza 118, che la normativa vigente consente di organizzare avvalendosi del concorso di terzi, cooperative, associazioni di volontariato;

che l'ASL TA per lo svolgimento delle attività di soccorso ed il funzionamento delle postazioni del cosiddetto "118" si è avvalsa dell'attività resa da associazioni di volontariato;

che per la eterogenea composizione e "promiscuità" delle équipes, tra il personale volontario ( soccorritori) e quello dipendente (medici ed infermieri) si sono evidenziate le stesse su esposte difficoltà di governo, con gravi ricadute in termini di qualità del servizio;

che la Giunta Regionale già con deliberazione n.1171/2008, con l'obiettivo di dare maggiore stabilità ai team di emergenza - urgenza, aveva riconosciuto un aumento della tariffa a quelle associazioni di volontariato che avessero proceduto alla assunzione di almeno quattro figure di soccorritore per postazione gestite;

che è già emersa, di conseguenza, la necessità e l'opportunità di dare stabilità e certezza del rapporto di lavoro, per garantire maggiore omogeneità delle équipes di emergenza - urgenza, migliorandone l'efficienza e l'efficacia;

che in questa Azienda le Associazioni di volontariato interessate non hanno utilizzato tale opportunità, lasciando inalterate le criticità gestionali su esposte.

#### **PRESO ATTO**

che, peraltro, si è evidenziata una situazione conflittuale nel rapporto instaurato tra i lavoratori, le Ditte appaltatrici e le Associazioni, sfociata in azioni di rivendicazione per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, delle funzioni effettivamente svolte;

che in questi conflitti l'ASL viene sistematicamente coinvolta, quale stazione appaltante;

che l'Azienda ha proceduto a "regolarizzare", in forma provvisoria, diverse situazioni di instabilità e conflittualità determinatesi tra alcune Ditte affidatarie dei servizi ed i propri dipendenti, avuto riguardo al contenzioso che la coinvolge, impropriamente, su sollecitazioni della Prefettura di Taranto e delle OO. SS. di categoria, per evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

che, a fronte di difficoltà ed ostacoli ormai insormontabili, le stesse OO. SS. hanno da tempo ed in ripetuti incontri auspicato l'individuazione di soluzioni nuove, finalizzate a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali;

che le richieste delle OO. SS., rivolte anche all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, hanno prodotto delle intese sui percorsi possibili di un processo di affidamento in house dei servizi di supporto strumentale;



che l'ASL TA, con Deliberazione del Direttore Generale n. 3090 del 3.11.2008, in esito ad una complessa istruttoria e ad un serrato confronto con le parti sociali, ha indetto (*dopo oltre 15 anni*) procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, ausiliario e portierato presso le proprie Strutture, avviando analoghe procedure per tutti gli altri servizi esternalizzati, in regime di prorogatio, informatizzazione, manutenzione e produzione calore, ristorazione, servizi di assistenza socio- sanitaria, domiciliare e controllo legge 626/94;

che l'efficacia della predetta delibera è stata "congelata" in presenza di una richiesta della Giunta Regionale e previa sollecitazione delle OO. SS. di categoria, *al fine di verificare la fattibilità di un processo di internalizzazione dei servizi stessi;*

che il predetto studio di fattibilità, comparato con le norme legislative nazionali ed europee, ha fatto emergere che sussiste per l'Azienda, *la necessità e l'interesse pubblico* di organizzare in maniera *univoca, duratura ed unitaria* l'intero settore dei servizi di supporto strumentali ai percorsi assistenziali, eliminando i predetti fattori di criticità all'origine di una scarsa efficacia del servizio e di un duro conflitto sociale;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 745/2009 ha definito i criteri e le procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing da parte delle Aziende Sanitarie.

#### **ATTESO CHE**

l'attività di ausiliario, nella sua caratterizzazione di supporto, è strettamente funzionale al processo di organizzazione della risposta al bisogno di salute dei cittadini: *in una sanità moderna a definire la qualità di un percorso assistenziale contribuisce non solo l'appropriatezza delle cure cliniche, ma anche il comfort di vita che si assicura al cittadino utente;*

nell'esperienza acquisita in questi anni con l'esternalizzazione dei servizi non si è ottenuto il risultato sperato sul piano della qualità del servizio reso, per le criticità già esposte e che essenzialmente qui si intendono richiamate;

l'obiettivo strategico dell'Azienda Sanitaria di introdurre nel modello organizzativo elementi di forte innovazione e qualità nella erogazione del servizio si realizza attraverso *l'unitarietà delle diverse azioni che costituiscono il percorso di cura;*

che, sotto il profilo della *convenienza economica*, la costituzione di una società in house providing determinerebbe un significativo miglioramento dei costi e del rapporto costi- benefici per l'Azienda in termini sia di margine di utile da non dover riconoscere alle imprese appaltatrici sia di IVA, essendone esenti le attività socio-assistenziali di cura della persona strettamente strumentali alle funzioni pubblicistiche sanitarie, così come si evince dall'allegato prospetto contenente l'analisi dei costi, (allegato n. 2, che entra a far parte integrale e sostanziale del presente atto) .

#### **RITENUTO PERTANTO**

che rivesta *valenza strategica e di interesse pubblico, sia il potenziamento delle performance assistenziali che il miglioramento dei costi e del rapporto costi- benefici;*

che l'autorizzazione concessa alle Aziende Sanitarie dalla Giunta Regionale con la predetta delibera n. 745/2009 - di costituire una società *in house providing* con lo *scopo unico* di gestire attività meramente strumentali ai servizi propriamente sanitari - rappresenti per l'ASL Ta una opportunità di *miglioramento della qualità dei propri servizi e dei costi sostenuti ;*

che la costituzione di una società in house providing, per l'affidamento delle attività di cura alla persona coincide con la predetta esigenza di *tutela dell'interesse pubblico, in quanto consente di* :

- coinvolgere tutte le figure professionali interessate al percorso di cura in uno stabile e diretto rapporto giuridico e contrattuale con l'Azienda Sanitaria, per il tramite della Società in house providing, affermando la necessità dell'unitarietà del percorso e del "gruppo preposto" alla funzione assistenziale, che è posta in "obbligo dell'Azienda Sanitaria", in quanto la cura della persona è la sua mission e postulando, di conseguenza, che tutte le figure professionali che sono coinvolte siano necessariamente legate all'Azienda da uno stabile rapporto giuridico di lavoro ;
- concentrare tali attività in un unico modello organizzativo finalizzato ad eliminare le attuali frammentazioni nella organizzazione dei servizi ed il continuo turnover del personale che ne preclude l'effettiva e costante formazione professionale in danno degli assistiti;

#### **RILEVATO**

che tale esigenza di gestione diretta delle attività meramente strumentali ai servizi sanitari richiederebbe un processo diretto di internalizzazione;

che tale processo diretto di internalizzazione non risulta allo stato fattibile, per carenza dei posti nelle dotazioni organiche - ormai depauperate di alcune figure a seguito del radicarsi del processo di esternalizzazione - nonché per l'esigenza di contenimento della spesa in ragione dei vincoli posti dalla vigente normativa;

#### **EVIDENZIATO**

che, nell'analisi del rapporto costi - benefici, l'affidamento diretto di servizi istituzionali ad una società esterna a totale controllo dell'ASL Ta assume valenza strategica anche sul piano della identificazione degli operatori nella mission aziendale, attraverso il riconoscimento agli stessi delle tutele, delle garanzie sociali e della sicurezza del posto di lavoro, elementi questi molto significativi per la *tutela dell'interesse pubblico*, attesa la storica criticità e precarietà occupazionale di questo territorio.

#### **RITENUTO**

per le motivazioni innanzi espresse di costituire una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D. G. R. n. 475/2009 e della normativa vigente, denominata "**HOUSE JONICA SERVICE srl unipersonale**", fornita di personalità giuridica, con unico socio e sottoposta a regime di "*controllo analogo*" da parte dell'Azienda Sanitaria;

di approvare lo Statuto della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**", così come allegato al presente Atto ("Allegato I") per formarne parte integrante e sostanziale;

di costituire il capitale sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" nella misura iniziale di € 100.000,00= (centomila/00), interamente versato dall'Azienda Sanitaria Locale Taranto;

di affidare allo studio del Notaio dr. Frascolla Riccardo di Taranto la predisposizione del relativo rogito e tutti gli adempimenti previsti dal Codice Civile;

di stabilire che l'oggetto sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" è quello previsto dall'articolo n. 2 dello Statuto, commi 1, 2, 3, 4 e 5, *con esclusione dei servizi rivolti direttamente alla tutela della salute*;

di stabilire altresì che la Società "HOUSE JONICA SERVICE srl" espletterà le attività indicate nell'oggetto sociale esclusivamente in favore dell'Azienda Sanitaria di Taranto e nell'ambito territoriale di competenza di quest'ultima;

di autorizzare la Società "HOUSE JONICA SERVICE srl", in applicazione dell'art. 25 della L. R. n. 25/2006, nella fase di avvio della propria operatività, all'utilizzo, per l'espletamento dei servizi affidati, degli stessi operatori delle ditte esterne appaltatrici dei servizi medesimi, così come risultanti dagli elenchi depositati agli atti dell'ASL Ta ed in servizio alla data del 30 settembre 2008, instaurando con gli stessi rapporti di lavoro - *disciplinati dal CCNL Sanità Privata* - a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, e comunque nei limiti delle ore di lavoro settimanale rispettivamente già assegnate;

di stabilire che a regime il reclutamento di unità di personale, nei limiti del fabbisogno, sarà effettuato con le modalità previste in materia per le Amministrazioni Pubbliche;

#### ACQUISITO

il parere favorevole della conferenza dei servizi convocata il giorno 11 agosto 2009 con i Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, i Direttori dei Distretti Socio Sanitari, dei Dipartimenti territoriali ed il Coordinatore del Servizio Emergenza Territoriale 118, depositato agli atti della Direzione Generale;

il parere favorevole delle OO. SS. depositato agli atti della Direzione Generale;

il parere del Collegio Sindacale, allegato in copia al presente Atto ("Allegato 3") per formarne parte integrante e sostanziale;

il parere favorevole della Rappresentanza permanente della Conferenza Sindaci, allegato in copia al presente Atto ("Allegato 4") per formarne parte integrante e sostanziale;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente Atto.

il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente Atto.

#### - D E L I B E R A -



per tutte le ragioni richiamate in narrativa, che qui si intendono interamente riportate:

1. **Costituire** una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D. G. R. n. 475/2009 e della normativa vigente, denominata "HOUSE JONICA SERVICE srl unipersonale", fornita di personalità giuridica, con unico socio e sottoposta a regime di "*controllo analogo*" da parte dell'Azienda Sanitaria, per ciò che attiene il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti, l'impostazione delle strategie e politiche aziendali, conferendo mandato al legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto di procedere alla stipula dell'atto costitutivo della costituenda Società e di tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalla Legge;
2. **Approvare** lo Statuto della Società "HOUSE JONICA SERVICE srl", così come allegato al presente Atto ("Allegato 1") per formarne parte integrante e sostanziale;



3. **Costituire** il capitale sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" nella misura iniziale di € 100.000,00= (centomila/00), interamente versato dall'Azienda Sanitaria Locale Taranto;
4. **Affidare** allo studio del Notaio dr. **Frascola Riccardo** di Taranto la predisposizione del relativo rogito e tutti gli adempimenti previsti dal Codice Civile;
5. **Stabilire** che l'oggetto sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" è quello previsto dall'articolo n. 2 dello Statuto, commi 1, 2, 3, 4 e 5, *con esclusione dei servizi rivolti direttamente alla tutela della salute*;
6. **Stabilire** altresì che la Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" espletterà le attività indicate nell'oggetto sociale esclusivamente in favore dell'Azienda Sanitaria di Taranto e nell'ambito territoriale di competenza di quest'ultima;
7. **Autorizzare** la Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**", in applicazione dell'art. 25 della L. R. n. 25/2006, nella fase di avvio della propria operatività, all'utilizzo, per l'espletamento dei servizi affidati, degli stessi operatori delle ditte esterne appaltatrici, cooperative ed associazioni di volontariato affidatarie dei servizi medesimi, così come risultanti dagli elenchi depositati agli atti dell'ASL Ta ed in servizio alla data del 30 settembre 2008, instaurando con gli stessi rapporti di lavoro - *disciplinati dal CCNL Sanità Privata* - a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, e comunque nei limiti delle ore di lavoro settimanale rispettivamente già assegnate;
8. **Stabilire** che a regime il reclutamento di unità di personale, nei limiti del fabbisogno, sarà effettuato con le modalità previste in materia per le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art.18 della legge n. 133/2008;
9. **Registrare**, sul Conto Economico 0311100 partecipazioni - anno 2009, la spesa complessiva di € 110.000,00 (centodiecimila/00) per il versamento del capitale sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" e per tutte le spese costitutive della stessa;
10. **Dare mandato** al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie di provvedere al versamento del capitale sociale della Società "**HOUSE JONICA SERVICE srl**" e di tutte le spese costitutive della stessa;
11. **Trasmettere** il presente Atto al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute;
12. **Dichiarare** il presente Atto immediatamente esecutivo.



Parere del Direttore Amministrativo  ..... Paola Ciannamea	Parere del Direttore Sanitario  ..... Vito Fabrizio Scattaglia
--	---

Il Segretario  
(Massimo Mignoni)

ASL Ta  
S.C. A.A.GG.  
Copia Conforme all'Originale  
Composta di Pagine n. 2.4  
Taranto 05-10-2009  
Il Dirigente A. Maggi

IL DIRETTORE GENERALE  
(Angelo Domenico Colasanto)



**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2009**



La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. 03 M 100 per € 110.000,00

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)


Il Funzionario  .....  
 Il Dirigente dell'Area  .....  
 Area Gestione Risorse Finanziarie  
 IL DIRETTORE  
 (Dr. SIVANO GALLINA)

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa ASL/TA/1 dal 16.09.2009 al 01.10.2009 e che non è stata prodotta alcuna opposizione.

Taranto: 16.09.2009

Il Addetto all'Albo Pretorio  


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n. .... del ..... -  
- è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.



## AVVERTENZE

- Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento alla Banca, la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché, a norma di Legge la somma versata dovrà essere restituita alla Società e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.
- Ove non sia intervenuta l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni decorrenti dai momenti indicati nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ., la somma versata dovrà essere restituita ai sottoscrittori.
- In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro della somma.

### NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DEL 25% (O DEL TOTALE) DEL CAPITALE DELLE SOCIETA' COSTITUENDE

Il sottoscritto prende atto ed accetta che:

- Art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto. Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova in pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
- Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
- Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dai momenti indicati nell'art. 2331 o dall'art. 223-quater disp. attuazione e transitorie cod. civ..
- Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali questa azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo pro quota ai singoli sottoscrittori. E' dei pari facoltà di questa azienda restituire le somme prima del decorso dei termini di legge, tranne che nel caso di rimborso pro quota, e comunque dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art.3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.

La presente copia fotostatica è conforme a quanto esibitemi dall'interessato a richiesta del quale si rilascia da me sottoscritto Dott. Riccardo FRASCOLLA, Notaio in Taranto, iscritto presso questo Collegio Notarile.

Taranto, li 6 OTT. 2009

*Riccardo Frascolla*



"ALLEGATO N.1" ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL TA  
AVENTE AD OGGETTO: « COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "HOUSE  
JONICA SERVICE S.R.L." UNIPERSONALE »

## STATUTO-NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'



### TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede

#### Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "HOUSE JONICA SERVICE" s.r.l. unipersonale.

#### Articolo 2 - Oggetto

1. La società, ai sensi della D. G. R. Puglia n.745/2009 e art.9 bis D. Lgs. n.502/92, ha per oggetto: prestazione di servizi nel settore della assistenza alla persona e socio sanitario ed in particolare i servizi di supporto strumentali ai servizi di urgenza emergenza (c.d. 118), le attività socio assistenziali di supporto ai servizi di riabilitazione, i servizi strumentali di cura della persona, da erogare presso le strutture sanitarie della Azienda sanitaria locale di Taranto.

2. Le attività da svolgersi riguarderanno, specificamente, i seguenti servizi e prestazioni:

- attività di supporto ed integrazione dei servizi sanitari di emergenza urgenza resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, ivi comprese le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura sanitaria;

- attività socio sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione;

- attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche.

3. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto e da questa preventivamente autorizzate.

4. La società opera esclusivamente per l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

5. Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Taranto l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società in materia di:

Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali

  A. H. 1



di controllo di gestione.

6. In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

-Verificare che l'assunzioni del personale venga eseguito nell'ambito del piano delle assunzioni deliberato dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto;

-Verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto.

7. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area Gestione del Patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

-Verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'ambito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione e, in particolare, per le acquisizioni dei beni strumentali, nell'ambito del piano degli investimenti;

-Verificare che le modalità seguite, per le acquisizioni di beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale.

8. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie in uno con l'U. O. Controllo di Gestione della Azienda Sanitaria Locale.

9. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione previste dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.

#### **Articolo 3 - Durata**

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Articolo 4 - Sede sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Taranto.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

1. Il domicilio dei soci, l'indirizzo e-mail, il numero di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

*Luigi A. De*



## Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

## TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci

### Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di decisione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica delle presenti norme di funzionamento ex artt. 2481 e segg. c. c..
3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis c. c..

### Articolo 8 - Finanziamenti dei soci alla società

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

### Articolo 9 - Recesso e esclusione del socio

1. Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge (art.2473 c.c.).

Non si danno cause convenzionali di recesso.

2. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione dei soci.

## TITOLO III: Decisioni ed assemblea dei soci

### Articolo 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.
3. Ai sensi dell'art. 2465, secondo comma, c.c., deve essere autorizzato dai soci l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e dell'amministratore unico, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Amministratore Unico  
A. Le 3



### Articolo 11 - Assemblea dei soci

1. Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Puglia.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### Articolo 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della

Mir R. A. R. <sup>4</sup>



votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

5. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

6. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano soci a norma di legge.

7. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa ed esercitare il proprio diritto di voto mediante delega scritta rilasciata ad altra persona, fisica o giuridica, anche non socio.

#### **Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

2. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

#### **TITOLO IV: Controllo analogo, Organo amministrativo,**

##### **Rappresentanza sociale**

#### **Articolo 14 - Poteri dell'Azienda sanitaria locale di Taranto**

1. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società.

2. I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la





fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

3. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto esercita il controllo mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'amministratore della società, anche a rilevanza interna.

4. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto può annullare tutti gli atti dell'assemblea e-o dell'amministratore che risultino in contrasto con gli indirizzi e le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.

5. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Taranto.

6. L'amministratore predispone ed invia al Direttore generale della Azienda sanitaria di Taranto, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL di Taranto nei modi di legge.

7. L'amministratore predispone entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto per l'approvazione.

8. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di cui al comma 7 o alcune sue parti, nel termine di 20 giorni invia osservazioni scritte all'Amministratore il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea dei soci per ogni opportuna determinazione. In mancanza di osservazioni la relazione si ha per approvata.

9. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, predispone la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore generale della ASL di Taranto. La relazione costituisce parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 c. c..

#### **Articolo 15 - Amministratore**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere anche non socio.

2. Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

4. L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

5. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 16 - Poteri dell'Amministratore Unico**

1. All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'Amministratore Unico



potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti norme di funzionamento riservano espressamente ai soci.

2. In ogni caso compete all'assemblea dei soci, ferme le altre competenze già devolute dalla legge, qualsiasi decisione sui seguenti argomenti:

- coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali;
- coordinamento e controllo in materia di determinazione degli organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzioni delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi.
- reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- acquisizione di beni e servizi;
- nomina di procuratori ad negotia, direttori e di institori.

3. L'amministratore dovrà predisporre ed inviare al Direttore generale dell'Azienda sanitaria di Taranto, alle scadenze previamente concordate, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione della ASL di Taranto nei modi di legge.

4. L'amministratore dovrà predisporre entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che verrà inviata al Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Taranto.

5. L'amministratore, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, dovrà predisporre la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e dovrà inviarla al Direttore generale della ASL di Taranto. La relazione costituirà parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 c. c..

#### **Articolo 17 - Rappresentanza, compensi e rimborsi**

1. L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la rappresentanza generale della società.
2. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.
3. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto.

#### **Articolo 18 - Collegio Sindacale**

1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c. c..



2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.
3. I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.
4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art.12.4.

#### **Articolo 19 - Controllo contabile**

1. A meno che la legge richieda necessariamente che il controllo contabile sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i soci decidono se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO V: Bilancio ed utili**

##### **Articolo 20 - Bilancio e destinazione degli utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
3. Detto bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure decidano di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

#### **TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione**



##### **Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione**

1. Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **TITOLO VII: Norme Finali**

##### **Articolo 22 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

   8



**Articolo 23- Norma finale**

1. Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge in materia di S. r. L.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature* A. H.

"ALLEGATO 2" ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL TA AVULTE  
AD OGGETTO: « COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "JONICA SERVICE S.R.L.  
UNIVERSOLTALE »

REGIONE PUGLIA  
AZIENDA USL TARANTO




## IPOTESI DI PIANO DEI COSTI NELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AUSILIARIATO ALLA SOCIETA' "JONICA SERVICE"

Personale attualmente in carico alle ditte uscenti per i servizi di pulizie/ausiliariato /  
portierato eseguiti presso l' ASL di TARANTO

I LIVELLO	45
II LIVELLO	673
III LIVELLO	65
IV LIVELLO	7

TOTALE 790 unità lavorative



### DETERMINAZIONE DEL COSTO DEI SERVIZI "esternalizzati"

Costo annuo dell'appalto in caso di affidamento dei servizi a ditte esterne (comprensivo dei costi diretti, indiretti ed utile aziendale)	€ 21.089.038,66
IVA a carico dell' ASL	€ 4.217.807,73
<b>Costo dei servizi ESTERNALIZZATI.</b>	<b>€ 25.306.846,40</b>



**SERVIZI DI AUSILIARIATO IN HOUSE  
AFFIDATI A "JONICA SERVICE"**

Inquadramento 790 unità con CCNL "Sanita' privata"	costo orario	COSTO ANNUO
n. 783 unità con posizione "A" (1.310.687 ore/anno)	€ 17,04	€ 22.334.106,48
n. 7 unità con posizione "B" (13.104 ore/anno)	€ 19,16	€ 251.072,64
<b>TOTALE COSTO DEL PERSONALE</b>		<b>€ 22.585.179,12</b>
Stima costi di esercizio diversi dal costo per il personale (5%)		€ 1.129.258,96
<b>TOTALE COSTI AZIENDALI</b>		<b>€ 23.714.438,08</b>

**RISPARMIO NETTO ANNUO PER L'ASL TARANTO** € 1.592.408,31

**NOTE:**

1. Si precisa che il CCNL attualmente applicato dalle ditte appaltatrici è quello relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati/multiservizi; i relativi costi orari sono stati considerati nell'ambito della determinazione del "Costo annuo dell'appalto in caso di affidamento del servizio a ditte esterne".
2. Il valore del costo annuo dell'appalto indicato nel prospetto relativo all'affidamento dei servizi a ditte esterne è stato ottenuto applicando una percentuale presuntiva di abbattimento pari al 7% circa sul valore indicato nel bando di gara approvato dall'Azienda USL di Taranto.
3. La possibilità di beneficiare della esenzione dall'IVA da parte della società Jonica Service, così come sopra rappresentata, è subordinata alla esecuzione di servizi alla persona previsti dall'art. 10 n. 27-ter) del d.p.r. 633/72.

dott. Francesco Plantamura

dott. Paolo Quarato

624  
"ALLEGATO 3" ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL TA  
AVENTE AD OGGETTO: « COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "HOUSE  
JONICA SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE»

Verbale n. 36

Il giorno 03 del mese di settembre dell'anno duemilanove, alle ore 09,30, si è riunito il Collegio Sindacale presso la Sede dell'Azienda A.S.L. di Taranto per procedere alle verifiche di legge. Il Collegio è presente nelle persone dei Sigg.:

- Dott.ssa Cosima Giannico - Presidente
- Dott. Giuseppe Caputo - Componente
- Dott. Amleto Della Rocca - Componente
- Dott. Giovanni Sgobba - Componente
- Dott. Pasquale Nardelli - Componente



E' presente, altresì, la Sig.ra Cavallo Irene nella sua qualità di segretaria.

Il Collegio nella seduta odierna, esprime riserve in merito al progetto di costituzione della Società "House Jonica Service srl unipersonale" di cui alla proposta di Deliberazione del Direttore Generale, alla della bozza di statuto e al Piano Economico Finanziario di sintesi trasmessi a questo Organo Collegiale con nota del D.G. prot. n. 59 del 26/08/2009.

Nello specifico si ritiene necessario che la proposta di deliberazione debba essere più puntuale nell'individuazione delle considerazioni, delle prese d'atto e delle attese, finalizzando il tutto all'unico obiettivo plausibile che necessariamente dovrebbe essere il miglioramento, qualitativo e economicamente conveniente, dei servizi e delle finalità tipiche dell'ASL.

L'oggetto sociale della Società "House Jonica Service srl unipersonale" dovrebbe tener conto esclusivamente:

- di attività di ausiliario, servizi alla persona e alberghieri a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto e dalle altre strutture sanitarie aziendali per il perseguimento delle finalità istituzionali tipiche;
- di attività socio-sanitaria, assistenziale e rieducativa strettamente funzionale all'erogazione dei servizi della riabilitazione territoriale.

Il quadro economico finanziario sintetico non tiene conto di tutti gli elementi, fissi e variabili, che caratterizzano un documento previsionale che, in siffatte occasioni, dovrebbe prevedere un andamento per almeno i primi 5 anni di vita della società.

In conclusione questo Collegio propone di scindere in due momenti la costituzione della nuova Società:

1. Delibera d'intenti alla costituzione e nomina di un pool di esperti che rediga il progetto.
2. Delibera di costituzione della Società in House, comprendente statuto e business plan previsionale per i primi 5 anni, come da progetto opportunamente redatto.

La seduta è sciolta alle ore 14.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Cosima Giannico

Dott. Giuseppe Caputo

Dott. Amleto Della Rocca

Dott. Pasquale Nardelli

Dott. Giovanni Sgobba



Il giorno 14 settembre 2009, su convocazione del Sindaco di Taranto, alle ore 9, ha luogo un incontro della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASL Ta per l'esame della proposta di Deliberazione del Direttore Generale di costituzione di una società unipersonale in house providing.

Sono presenti: il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, il sindaco di Grottaglie, Raffaele Bagnardi, il sindaco di Manduria, Francesco Saverio Massaro, il sindaco di Massafra, Martino Tamburano, il sindaco di Mottola, Giovanni Quero.

Intervengono alla riunione il Direttore Generale ASL Ta, Angelo Domenico Colasanto, il Direttore Amministrativo ASL Ta, Paola Ciannamea, l'avvocato Giovanna Corrente.

Il Direttore Generale e l'avv. Corrente illustrano i contenuti dello statuto della costituenda società in house providing "House Jonica Service", così come riformulato a seguito della precedente seduta della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ed allegato in copia al presente verbale.

Alle 10.20, nel corso della discussione, il sindaco di Massafra si allontana dalla seduta per altri impegni istituzionali, esprimendo il suo parere sostanzialmente favorevole alla costituzione della società a capitale pubblico e con socio unico, attraverso l'istituto dell'in house providing.

Su proposta del sindaco di Grottaglie, la Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci esprime, all'unanimità, il proprio parere favorevole in ordine alla costituzione una società, a capitale interamente pubblico, attraverso l'istituto dell'*in house providing*, nel rispetto delle linee guida previste dalla D.G. R. n. 475/2009 e della normativa vigente, fornita di personalità giuridica, con unico socio e sottoposta a regime di "controllo analogo" da parte dell'Azienda Sanitaria, per ciò che attiene il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione, l'esercizio dei poteri ispettivi diretti e concreti, l'impostazione delle strategie e politiche aziendali.

La riunione si conclude alle ore 10.35.

"ALLEGATO 4" ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL TA  
AVUTE AD OGGETTO: « COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "HOUSE JONICA  
SERVICE S.R.L." UNIPERSONALE »

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi dell decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.